

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

CAVALESE (TN)

S.P. n° 34

ATTO di COMODATO

Tra la **Comunità territoriale della val di Fiemme**, con sede in via Alberti n°4 - Cavalese, cod.fisc. 91016130220 - p.IVA 02173940228 rappresentato dal Presidente pro tempore sig. Giovanni Zanon, nato a Tesero il 05.08.1954 e domiciliato per la carica in Comunità, legittimato al presente atto con del.ne C.E. n° 22 del 19.02.2019 esecutiva a' sensi di legge e

il **Comune di Cavalese** con sede in Cavalese, via S.Sebastiano n. 7, cod.fisc. 00270680226 e P.IVA 00124130220, rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Silvano Welponer, nato a Bolzano il 07.01.1955 il quale interviene ed agisce legittimato al presente atto con del.ne G.C. n° 12 del 13.02.2019, esecutiva a' sensi di legge;

Tenuto conto che la comunicazione antimafia di cui al Decreto Legislativo 8-8-1994 n° 490 non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione è un'altra Amministrazione pubblica;

Visto il contratto di data 19.12.1999 Rep. n. 2326/Comune di Cavalese e n.1002/Comprensorio con il quale il Comprensorio della Valle di Fiemme ha concesso sino al 30.11.2008 in comodato gratuito al Comune di Cavalese l'immobile realizzato a Cavalese in via Lagorai con destinazione Caserma Distrettuale dei Vigili del fuoco;

Visto il successivo contratto di data 14.07.2008 Rep. n. 1039/Comprensorio con il quale il Comprensorio della Valle di Fiemme, cui poi è subentrata la Comunità territoriale della val di fiemme, ha concesso sino al 30.11.2018 in comodato gratuito al Comune di Cavalese l'immobile realizzato a Cavalese in via Lagorai con destinazione Caserma Distrettuale dei Vigili del fuoco;

Dato atto che il contratto di comodato è scaduto il 30.11.2008 e che le parti hanno espresso la volontà di rinnovarlo alle medesime condizioni;

Dato atto delle finalità di pubblico interesse perseguite dalla Comunità territoriale della val di Fiemme e dal Comune con la realizzazione della Caserma dei vv.ff.;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate, di seguito denominate rispettivamente comodante e comodatario, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La Comunità territoriale della val di Fiemme (comodante) concede al Comune di Cavalese (comodatario), che accetta, in comodato gratuito l'immobile di cui alla p.ed. 1939 sub. 1 e 2 in P.T. 124 in C.C. Cavalese.

Art.2

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per la finalità di caserma dei vigili del fuoco, corpo comunale di Cavalese e sede di distretto, oltrechè per le finalità di protezione civile. In tali finalità è ricompreso l'eventuale utilizzo di parte dell'edificio ad uso abitativo per l'eventuale personale permanente del corpo dei vigili del fuoco, con funzioni anche di custode. Il comodatario assume l'impegno a non destinare l'immobile a scopi differenti da quelli sopra indicati.

Art. 3

Sono a carico del comodatario tutte le spese di gestione dell'edificio oggetto di comodato, nessuna esclusa ed eccettuata. Gli eventuali lavori di straordinaria manutenzione dell'immobile oggetto del comodato, la cui spesa è comunque a carico del comodatario, dovranno essere preventivamente sottoposti a specifica approvazione del comodante.

Resta pattuito che le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante.

Art. 4

La durata del comodato è fissata in anni 10, con decorrenza dall'1.3.2019 e scadenza il 28.02.2029. Alla scadenza del termine sopra convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto, fatta salva la possibilità delle parti di addivenire ad un rinnovo del rapporto in costanza dell'interesse pubblico con esso perseguito.

Art. 5

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed è direttamente responsabile verso il comodante in caso di perdita o deterioramento del bene, anche se derivante da incendio, qualora non provi che gli stessi siano avvenuti per causa a lui non imputabile. Il comodatario è responsabile verso i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc.. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni responsabilità diretta o indiretta, relativa al tipo di attività che il comodatario eserciterà nei locali oggetto del comodato.

Tutto quanto sopra detto vale anche con riferimento ai soggetti cui il comodatario dovesse affidare la gestione dell'edificio.

Art. 6

E' in facoltà del comodante ispezionare i locali oggetto del comodato senza obbligo di preavviso scritto, fatto salvo in tal caso il rispetto anche da parte del comodante delle normative in materia di sicurezza e privacy.

Art. 7

E' fatto divieto al comodatario di cedere in tutto o in parte il presente contratto a chiunque tranne che al Corpo dei vigili del fuoco di Cavalese.

Art. 8

A' sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del Codice Civile, il comodante e il comodatario si danno atto che il bene è iscritto nell'inventario del comodante con il valore a corpo di Euro 2.510.000. Detto valore è

richiamato unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato.

Art. 9

La inosservanza da parte del comodatario delle disposizioni di cui agli articoli precedenti può comportare, previo confronto tra le parti, la penalità della anticipata risoluzione del contratto.

art.10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si richiamano le norme degli art. 1803-1812 del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia nonché il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1-2-2005 n° 3/L.

Tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comodante. Agli effetti fiscali le parti dichiarano:

- a) che il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso a' sensi della Tariffa, Parte I°, art. 5 punto 4, allegata al D.P.R. 26-4-1986 n° 131 e successive modificazioni.
- b) che il presente atto è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, in base all'art.16 della Tab.all.B del DPR 26-10-1972 n°642 e s.m., trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici locali.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

Comunità territoriale della val di fiemme - Il Presidente

Comune di Cavalese – Il Sindaco